



Bruxelles, 2.3.2021
COM(2021) 98 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) 2018/643 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/643 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

1. Introduzione

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10. La Commissione può esercitare tale potere per tener conto di nuovi sviluppi e al contempo provvedere all'armonizzazione delle statistiche definendo alcuni dettagli tecnici. Nello specifico, la Commissione può adottare atti delegati al fine di:

- adeguare le definizioni tecniche cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 8), 9), 10), 21), 22) e 23);
- prevedere definizioni tecniche aggiuntive.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione deve provvedere affinché gli atti delegati non impongano un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione deve motivare le azioni statistiche disciplinate da tali atti delegati, avvalendosi se del caso di un'analisi del rapporto costi-benefici che valuti l'onere per i rispondenti e i costi di produzione.

Come specificato all'articolo 10, paragrafo 4, prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016².

2. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/643, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione soddisfa tale obbligo per la prima volta.

¹ Regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1).

² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 2018/643.

La Commissione discute periodicamente dei potenziali miglioramenti alle statistiche dei trasporti ferroviari con il gruppo di esperti sulle statistiche dei trasporti ferroviari e con il gruppo di coordinamento delle statistiche sui trasporti. Tali discussioni tengono anche conto dei possibili costi e oneri a carico dei paesi e dei rispondenti.

Le esigenze statistiche nel contesto della Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente³ e le iniziative politiche illustrate nella comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo⁴ possono portare la Commissione ad adottare atti delegati riguardanti le definizioni tecniche del regolamento (UE) 2018/643.

4. CONCLUSIONI

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 2018/643.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre di tali poteri delegati in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare atti delegati per sostenere gli sviluppi delle statistiche dei trasporti ferroviari.

³ COM(2020) 789 final.

⁴ COM(2019) 640 final.